



*Camera dei deputati*

*VI Commissione Finanze*

*Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali*

*di cui agli*

*articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*

*Roma, 17 gennaio 2024*

Confapi ringrazia il Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati per l'invito ad esprimere le proprie valutazioni in merito al cosiddetto DL Superbonus.

Sappiamo che la disciplina sul Superbonus ha certamente avuto un impatto economico rilevante, come testimoniato anche dall'ultimo report di Enea dal quale emerge che gli investimenti ammessi a detrazione, alla fine del 2023, ammontano a circa 103 miliardi di euro dei quali 91 miliardi relativi a lavori già conclusi.

Il decreto legge oggetto della presente audizione introduce certamente elementi importanti, soprattutto in tema di prevenzione dei contenziosi relativamente ai Sal già maturati, ma riteniamo che ciò non sia purtroppo sufficiente.

Al di là degli squilibri e della difficile sostenibilità dell'impatto del Superbonus, la priorità attuale è di garantire una gestione ordinata della fase finale di applicazione del 110%.

In questo contesto, Confapi e Confapi Aniem rinnovano la richiesta di introdurre una proroga temporale limitata, di almeno due mesi, che possa garantire una corretta conclusione dei lavori condominiali senza vincolarla ad alcuno stato di percentuale realizzata.

Si tratta di un intervento motivato anche dall'esigenza di compensare le dinamiche che hanno fortemente rallentato la gestione applicativa della misura: frammentazione legislativa, modifica del quadro di riferimento iniziale sia normativo che economico, incertezze interpretative, blocco della cessione dei crediti, ecc.

Evidenziamo, in particolare, le ripercussioni causate dall'irrisolto blocco della cessione dei crediti per decine di migliaia di aziende che hanno eseguito lavori senza avere la possibilità di utilizzare un meccanismo che pure era previsto inizialmente dalla normativa.

Ora la mancata proroga sta mettendo a rischio migliaia di cantieri (sono circa 40.000 per un valore complessivo di lavori stimato in 10 miliardi) determinando effetti devastanti sia sul fronte economico che occupazionale, coinvolgendo non solo le imprese, ma anche tutta la filiera e le figure professionali impegnate nei lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Le ripercussioni sociali ed economiche, che coinvolgerebbero cittadini, sistema imprenditoriale e occupazionale, potrebbero essere ben più pesanti degli oneri derivanti da una breve proroga.

Il passaggio drastico dal 110% al 70% comporta effetti certi che già iniziano a manifestarsi: lavori non ultimati, proliferazione di contenziosi, fino alla possibilità di sequestri preventivi delle proprietà immobiliari.

Una proroga anche solo di pochi mesi consentirebbe pertanto di scongiurare almeno in parte questi effetti, pur ribadendo l'esigenza di ripensare una politica sostenibile e di lungo periodo di incentivi fiscali nell'edilizia.

Riteniamo inoltre ci siano nel decreto alcuni aspetti tecnici da chiarire:

- Nel comunicato stampa di accompagnamento al decreto si afferma che in relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla

normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti i lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente (sconto in fattura 70%).

L’art. 1 del decreto parla esclusivamente di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023 (ossia i famosi 2 SAL minimo 30% + il saldo) senza riferimento alle asseverazioni.

È importante, quindi, chiarire che la percentuale del 110% è riconosciuta per tutti i lavori fatturati e trasmessi allo SDI (sistema dell’Agenzia Entrate) entro il 31 dicembre 2023 indipendentemente dalle asseverazioni tecniche che nella maggior parte dei casi si stanno facendo ora.

- Art. 2 - A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per i quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

Sul tema si è già espresso il Commissario Straordinario Castelli rassicurando cittadini ed imprese interessate ma, considerato che dubbi e perplessità continuano a rimanere (le ultime sono state espresse nei giorni scorsi dal CNI nel corso del seminario “Ricostruiamo

Amatrice”), è bene che anche il legislatore chiarisca che tale articolo non riguarda gli immobili danneggiati dal sisma in possesso di regolare scheda Aedes (ossia lo strumento per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici).